

Dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di Società di capitali, Cooperative e loro consorzi, Consorzi tra Imprese artigiane e Consorzi stabili; dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci; da tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo (Snc); dai soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice (Sas); da coloro che rappresentano stabilmente l'Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile; da tutti i direttori tecnici in qualunque forma è costituita l'Impresa; dai componenti il Collegio sindacale. Il modello è predisposto per i soggetti che non hanno a loro carico una situazione pregiudizievole e che procedono direttamente a rendere la dichiarazione.

Il/La sottoscritt... nato/a a
 il residente in
 (Prov.) via

Codice fiscale, nella qualità di:

barrare la casella che indica la veste del dichiarante

barrare la casella adatta:	<input type="checkbox"/> altro titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente <input type="checkbox"/> altro amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa concorrente <input type="checkbox"/> socio di s.n.c. dell'impresa concorrente <input type="checkbox"/> socio accomandatario di s.a.s. dell'impresa concorrente <input type="checkbox"/> direttore tecnico dell'impresa concorrente <input type="checkbox"/> socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci <input type="checkbox"/> componente collegio sindacale <input type="checkbox"/> altro _____ (specificare)
---------------------------------------	--

della con sede legale in
 (Prov.) via

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, *con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,*

d i c h i a r a

quanto segue:

1.1. di avere, nella qualità di..... (specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza dell'impresa, nonché i poteri per impegnare lo stesso e per sottoscrivere l'offerta;

1.2. che i legali rappresentanti dell'Istituzione concorrente e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare nell'elenco il cui schema ad ogni buon fine viene sotto riportato i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società a nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Il direttore/i tecnico/i è/sono:

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Soggetti muniti di poteri di vigilanza e controllo

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

1.3) eventuali persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nome, cognome, codice fiscale, residenza e carica rivestita)

2.3.bis) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 50/2016, così come modificato dal successivo art. 49 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e pertanto di non essere stato condannato con sentenza definitiva per Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della comunità europea;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

IN CASO CONTRARIO, dovrà essere indicato di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i a tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione; nb.: nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ai sensi del medesimo comma l'istituzione concorrente potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

1.3.1 che a suo carico e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Inoltre dichiara:

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, irrogate nei confronti del proprio convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non definite ma confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale;

1.3.3 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Constituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Constituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

1.3.4 che non ha commesso o un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del codice dei contratti e ss.mm.ii.;

1.3.5 che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

1.3.6 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

1.3.7 che la propria partecipazione dell'operatore non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

1.3.8 che la propria partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

1.3.9 che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che non presenti nella procedura di gara in corpo e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

1.3.10 che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

1.3.11 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

1.3.12 che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito specificando la posizione interessata:

a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99, che l'Istituzione concorrente ha ottemperato alle norme della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

1.3.13 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

1.3.14 che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde efficacia.

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

1.3.15 che l'istituzione:

___ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;

in alternativa:

_____ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/01, ma che il periodo di emersione è concluso;

1.3.16 che l'Istituzione non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);

1.3.17 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs 25 luglio 1998 n. 286

" Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

1.3.18 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;

1.3.19 che all'impresa non è stata comminata esclusione dalla gara fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelli risultanti dei C.C.N.L. della categoria della zona ai sensi dell'art. 36 della L.20 maggio 1970, n. 300;

1.3.20 che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio;

1.3.21 che nei confronti dell' Istituzione non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall' art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 e successive modificazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.Lgs. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06 e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 della L. 123/07;

1.3.22 il rispetto per il personale impegnato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;

1.3.23 che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla leggi e dai contratti ed accordi locali nel luogo sede dell'appalto;

1.3.24 di avere la disponibilità dei mezzi regolarmente omologati per il trasporto per disabili necessari per l'esecuzione del servizio e di avere la capacità economica ed esperienziale di cui al capitolato di gara;

1.3.25 che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara e nel **capitolato** e ne assume tutti gli oneri, **che sottoscritto per accettazione viene allegato alla richiesta di partecipazione alla gara;**

2.3.26 che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:

a) di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva;

b) di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;

c) di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'appalto in oggetto;

1.3.27 l'iscrizione (per i soggetti aventi sede legale in Sicilia) all'Albo Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, sezione: inabili, tipologia: assistenza domiciliare, con l'indicazione del numero e della data del D.A. e la validità della stessa alla data di partecipazione alla gara di che trattasi;

1.3.28 il proprio codice fiscale e partita IVA.

1.3.29 la matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL (*in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte*) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. La dichiarazione va resa, pena l'esclusione, come da modello allegato al presente disciplinare.

1.3.30 di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

1.3.31 di impegnarsi a garantire il ribasso offerto in sede di gara per tutto il periodo oggetto dell'appalto;

1.3.32 di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall'Amministrazione Comunale;

1.3.33 di impegnarsi a produrre entro i termini assegnati, in caso di aggiudicazione, ulteriore documentazione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante;

1.3.34 di avere adempiuto all'interno dell'azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;

1.3.35 che la ditta non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, ha attribuito incarico ad ex dipendenti della S.A. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della S.A. nei confronti del medesimo operatore economico;

1.3.36. di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal comma 3 dell'art.2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal Codice" ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione";

1.3.37 dichiarazione di accettazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale n. 190 del 12 luglio 2006. Lo stesso deve essere redatto come da modello allegato.

1.3.38 l'indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica, ove l'Amministrazione effettuerà le comunicazioni inerenti l'appalto;

1.3.39 di autorizzare l'utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall'istituzione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

1.3.40 di impegnarsi ad istituire, se la propria sede legale risulta fuori dal Comune di Milazzo, entro 15 (QUINDICI) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione una propria sede operativa nel territorio del Comune di Milazzo dotata di telefono fisso e fax e regolarmente presidiata durante le ore di servizio;

1.3.41 dichiara ai sensi dell'art.2, secondo comma, della L.R. 20.11.2008, n. 15, che né il sottoscritto, né i dirigenti dell'istituzione si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

2) L'Istituzione deve produrre **autodichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, dalla quale risulti il numero d'iscrizione, la data, il codice fiscale e con l'identificazione dell'attività inerente l'appaltando servizio, la data d'inizio dell'attività, la forma giuridica, e le generalità del legale rappresentante. Ove trattasi di Società la suddetta autodichiarazione deve indicare quali sono i suoi organi di amministrazione e le generalità delle persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti; in particolare per i Consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. La predetta autodichiarazione dovrà riportare l'attestazione "*nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni*" ed indicare che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente prevista dalla legislazione italiana e da quelle straniere, se trattasi di concorrente di altro Stato.

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante